

PEI per alunni con disabilità, il Ministero dispensa consigli per compilarlo entro il 30 giugno: perplessità Anief, dalla riduzione dei docenti specializzati alla possibile somministrazione dei farmaci

Di redazione

Facebook

Twitter

Telegram

Stampa

Manca poco più di un mese alla scadenza del 30 giugno per la compilazione del PEI, il Programma educativo individualizzato, di tipo provvisorio e relativo al prossimo anno scolastico rivolto ad alunni studenti con disabilità.

ads

A questo scopo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha inviato una Nota ufficiale contenente le indicazioni da seguire, ribadendo i punti chiave del decreto interministeriale 153 del 1° agosto 2023. "È bene specificare - scrive il Ministero - che i PEI provvisori devono essere compilati per i soli alunni neoiscritti, nonché per quelli già frequentanti per i quali viene accertata, successivamente all'iscrizione e nel corso della frequenza, la condizione di disabilità, allo scopo di definirne le proposte di sostegno didattico o di altri supporti, utili per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo". Ciò significa, prosegue il Ministero, che le scuole "provvedono a proporre il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta, nonché il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo".

Anief ribadisce tutte le sue perplessità sul Decreto interministeriale (153/23) correttivo del Dm 182/20 (nuovo Pei) tornando a chiedere una sempre necessaria riscrittura del testo relativo al Pei, ricordando la sua utilità al supporto personalizzato per l'apprendimento e lo sviluppo di ogni alunno sulla base delle esigenze e capacità personali: premesso che risulta positiva l'abrogazione dell'esonero disciplinare e la deroga al nuovo range nell'attribuzione delle ore, dopo l'azione legale vinta da Anief in tribunale, per il sindacato rimangono criticità a partire dall'individuazione dello stesso profilo di funzionamento voluto per ridurre il numero di insegnanti fino alla possibile somministrazione di farmaci.

IL PARERE DELL'ANIEF

L'organizzazione sindacale rappresentativa ritiene non risolutive le modifiche conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato con la quale il Decreto Interministeriale n. 182/2020, dichiarato interamente illegittimo dal TAR del Lazio con la Sentenza n. 9795/2021, ritornava ad essere operativo. Fra le novità presenti nel provvedimento correttivo, vi è la tanto attesa cancellazione della misura "dell'esonero dallo studio di alcune discipline", introdotta per la prima volta proprio con il DI

182/2020, all'art. 10 comma 2, lettera d: per Aneif è una misura "discriminatoria", che ha fatto indignare famiglie e docenti.

Tra le altre criticità c'è la quantificazione delle ore di sostegno in base a range predefiniti, con l'obiettivo dichiarato dalla Ragioneria dello Stato di ridurre il numero degli insegnanti di sostegno nella misura di 5.000 docenti specializzati per ogni anno; si richiama nuovamente il Profilo dinamico funzionale, come documento da utilizzare in attesa dell'arrivo del Profilo di funzionamento, ma non si danno indicazioni su "chi" lo debba elaborare e poi aggiornare (considerato che il GLO del 182/2020 non ha, fra i suoi compiti, l'elaborazione del PDF); si riporta in maniera ancora poco chiara rispetto all'ipotesi di CCNL sottoscritta a suo tempo anche da Anief la questione della riconduzione degli incontri del GLO nelle attività funzionali all'insegnamento con conseguente limite orario delle 40 ore.

Come resta la riduzione dell'orario scolastico, seppur vincolata alla richiesta congiunta di genitori e specialisti, con accoglimento da parte della scuola, e da giustificarsi per "eccezionali e documentate esigenze sanitarie", dimenticando che esiste già una valida normativa al riguardo, valida per tutti gli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado, gli unici ordini e gradi di scuola in cui, per la validità dell'anno scolastico, è necessario rispettare un certo numero di ore di presenza ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Inoltre, risulta parzialmente irrisolta la questione "PEI differenziato nelle scuole Secondarie di secondo grado": nelle Linee guida la proposta rivolta ai genitori e la conseguenza, a fronte di un loro rifiuto, restano infatti ancora nebulose. Rimane poco condivisibile, nella sezione 11, un riferimento a questioni di ordine sanitario: la questione "somministrazione dei farmaci", senza però richiamare e ricordare che essa non costituisce un vincolo per i docenti o per il personale scolastico, in quanto richiede, oltre ad una specifica formazione, la necessaria disponibilità da parte del personale scolastico che si rende disponibile (cfr. Nota 2312/2005, CM 321/17). Come resta irrisolta la questione della partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità al GLO in qualità di "componenti effettivi".

LE INDICAZIONI DEL MINISTERO SUL NUOVO PEI

L'art. 14 del decreto interministeriale 153 del 1° agosto 2023 ha disposto che: "All'art. 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: comma 6: "In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato". Questo significa che in vista dell'adozione del Profilo di funzionamento e del completo adeguamento del SSN alle disposizioni delle Linee Guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini

dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS, adottate con DI del 14 settembre 2022, si rende quindi necessario sensibilizzare le istituzioni scolastiche: alla compilazione dei modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n. 153/2023); limitatamente alle scuole statali - come riportato nelle note DGSIS prot. 2780 del 12-06-2023 e 4316 del 19.10.2023 - alla compilazione dei medesimi modelli PEI informatizzati, utilizzando le nuove funzionalità nella Partizione separata dell'Anagrafe nazionale studenti (ANS).

Infatti, l'informatizzazione del Piano Educativo Individualizzato rappresenta un'opportunità per migliorare la qualità e l'efficacia dell'assistenza educativa fornita agli studenti con bisogni speciali. Attraverso l'adozione di sistemi informatici avanzati e la promozione di pratiche di gestione dati efficienti e sicure, è possibile ottimizzare il processo di pianificazione, monitoraggio e valutazione del PEI. Il MIM informa anche che al fine di fornire indicazioni operative circa le modalità di utilizzo della piattaforma SIDI per la redazione on-line dei citati modelli di PEI, sarà organizzato un nuovo webinar, rivolto ai referenti regionali per l'inclusione nel corso del quale essi esporranno le osservazioni che hanno avuto modo di raccogliere durante l'anno scolastico in corso. Infine, si ricorda che le scuole paritarie compileranno i modelli di PEI in formato cartaceo (D.M. 153 del 1-08-2023), garantendo il diritto costituzionale all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità con l'adozione di una serie di pratiche mirate a promuovere l'inclusione.